

Legge regionale 07 dicembre 1973, n.62

Norme integrative alla L.R. 6 settembre 1973, n. 54.

ARTICOLO 1

Il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi degli artt. 97 e 99 della legge regionale 6-9-1973, n. 54, compete anche al personale che abbia assunto o assuma servizio presso la Regione entro il 31-12-1973 in forza di provvedimento di comando o di provvisoria assegnazione in attesa di formale procedura di comando, sempreché le unità di personale di cui sopra siano contenute nell'ambito dei contingenti di cui ai provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio Regionale anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 65 della legge 10-2-1953, n. 62.

Per il suddetto personale la domanda d'inquadramento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione e comunque non oltre il 31-12-1973, con le modalità previste al secondo comma dell'art. 97 della legge regionale 6-9-1973, n. 54.